

Onorari – Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese - Corte di Cassazione Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010

Ammissibilità del preordinamento di correzione - In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l'applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall'art. 391 bis dello stesso codice di rito.(Corte di Cassazione Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010)

25 luglio 2010 - Avvocati - Onorari – Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese - Ammissibilità del preordinamento di correzione -

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell'art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l'applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall'art. 391 bis dello stesso codice di rito.(Corte di Cassazione Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010) dal sito web della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010
